

La valutazione del tribunale sulla causa concreta del concordato implica una valutazione di fatto anche economica che può tradursi in un vizio di legittimità giuridica

Tribunale di Rovigo, 25 luglio 2014. Estensore Martinelli.

Concordato preventivo - Valutazione del tribunale sulla causa concreta - Valutazione di fatto, anche economica - Vizio di legittimità giuridica

La valutazione del tribunale sulla causa concreta del concordato preventivo si risolve in un vaglio di compatibilità della proposta con il soddisfacimento delle ragioni creditorie in tempi ragionevoli nella quale è implicata una valutazione di fatto, anche economica, che può tradursi in un vizio di legittimità giuridica.

omissis

DECRETO

La "T. s.r.l." ha depositato il 16 gennaio 2014 la proposta concordataria, unitamente alla relativa documentazione; aperta la procedura, con decreto del 30 gennaio 2014, il procedimento si è arrestato, introducendosi la fase incidentale di revoca, ai sensi dell'art. 173, ultimo comma l.f., in virtù dei rilievi svolti dal Commissario nella propria relazione ex art. 172 l.f.

Elemento fondante le condivise conclusioni del Commissario è stata la valutazione del capannone di proprietà della società ricorrente – approvvigionante circa il 60% dell'intero attivo patrimoniale – operata dallo stimatore, arch. Tu., nominato dal Tribunale, il quale ha ridotto da € 1.410.000,00, indicati dalla ricorrente, ad € 794.258,00 il valore del bene.

Sulla scorta di tale rilievo – e delle ulteriori rettifiche operate legittimamente dall'ausiliario del Giudice – il Commissario ha ritenuto che la proposta non possa soddisfare le ragioni dei creditori come prospettato dalla ricorrente, non essendo sufficiente l'attivo (quantificato in € 1.472.000,00) a pagare in alcuna misura i creditori chirografari (indicati nel piano in € 2.385.000,00), né i creditori privilegiati di grado ulteriore al diciottesimo.

Giova premettere che la valutazione operata dall'arch. Tu. è del tutto condivisa, non solo per la metodologia utilizzata (valorizzandosi anche la presenza di eternit da smaltire in loco) in relazione alle caratteristiche oggettive dell'immobile, ubicazione, attrattiva commerciale, ma anche per il suffragio ottenuto dai rilievi operati dal geom. Loris Baldacchini, il quale, nel rinunciare all'incarico, ha depositato una perizia redatta per un Istituto bancario, finalizzato alla quantificazione del valore del medesimo capannone, che lo quantificava in € 792.500,00 nel luglio 2009.

E' fatto notorio, infatti, che i valori di mercato – a maggior ragione quello dei capannoni ad uso commerciale nella provincia di Rovigo – si sono ridotti dal 2009 ad oggi, a causa della crisi economica manifestatasi nel nostro paese, la quale ha determinato un incremento dei fallimenti del 300%, l'utilizzo frequente dell'istituto prima pressoché in disuso del

concordato preventivo, una riduzione di nuove iniziative commerciali e una maggior offerta di beni immobili, del tutto omogenei e fungibili, e per tale ragione svalutati nel valore commerciale.

In altri termini, la riduzione delle imprese operanti nel territorio ha determinato una maggior offerta di capannoni industriali situati in luoghi di per sé non strategici e, per tale ragione, fungibili per l'offerta commerciale, con inevitabile contrazione dei valori di mercato.

E' conseguentemente del tutto inverosimile che il capannone in oggetto abbia – secondo la prospettazione della parte ricorrente – incrementato valore dal 2009 al 2013, invece di perderne.

La valutazione operata dalla parte ricorrente appare pertanto colpevolmente inverosimile, operando un incremento, rispetto alle valutazioni operate dall'arch. Tu. e dall'ing. M. (il cui incarico è stato revocato per incompatibilità) e del geom. B. (quest'ultimo nel 2009) di oltre il 40%.

La "T. s.r.l." ritiene – cfr. memoria depositata il 4 luglio 2014 - che il Tribunale non possa revocare il concordato in virtù della intervenuta modifica della proposta, depositata in data 20 giugno 2014.

Sul punto, deve osservarsi immediatamente – in quanto fatto logicamente antecedente a tutti quelli di seguito sinteticamente esposti – come nessuna nuova proposta sia mai stata formulata.

L'atto al quale si richiama, infatti, la ricorrente è una "istanza di concessione di termine per la modifica della proposta concordataria" alla quale è seguito un rigetto da parte del Tribunale per irrivalenza processuale della richiesta (si richiama per relationem il provvedimento del 26 giugno 2014).

Nel corpus della istanza si legge (cfr. p. 8): "T. s.r.l. intende, quindi, nel concedendo termine presentare una nuova proposta concordataria modificata come segue [...]".

Orbene, a prescindere dalle considerazioni giuridiche circa la verosimile inammissibilità di una modifica della proposta nella fase incidentale di revoca (cfr. Tribunale di Rovigo del giorno 8 luglio 2014: "In senso contrario si è, infatti, espressa la giurisprudenza di merito edita (cfr. Trib. Napoli 4 dicembre 2012; Tribunale di Parma 2 ottobre 2012; Tribunale di Latina 30 luglio 2012; Corte di Appello di Milano 29 giugno 2011), rinvenendo nel procedimento de quo un'autonomia strutturale – rafforzata dal richiamo all'art. 15 l.f. – incompatibile con la possibilità di modifica della proposta, dato lo stato di limbo nel quale si trova il procedimento concordatario e la natura indisponibile della fase processuale di revoca. E' pur vero che la peculiare ipotesi di revoca per difetto originario delle condizioni di ammissibilità sembrerebbe lasciare spazi interpretativi maggiori di compatibilità tra la modifica elisiva dei limiti originanti la potenziale revoca ed il procedimento di cui all'art. 173 l.f., data la riconosciuta possibilità di modificazione fino al momento della votazione ex art. 175, II comma l.f., ma è altresì vero che le ragioni strutturali evidenziate dalla giurisprudenza richiamata non avrebbero nemmeno ragion d'essere nell'ambito del procedimento per condotte frodatrici, dato che la frode rimane di per sé a prescindere da una modifica della proposta concordataria – inidonea ad escludere, anche congiunta ad una rinuncia al concordato, l'illiceità della condotta -, mentre proprio nelle ipotesi non sanzionatorie di revoca per difetto originario o sopravvenuto dei requisiti oggettivi di ammissibilità, assumono un significato giustificante la asserita incompatibilità"), della

mancanza di attestazione allegata (cfr. Corte d'Appello di Firenze, 18 febbraio 2014), depositata successivamente, sebbene priva dei crismi di un'asseverazione dei dati contenuti nella prospettata nuova proposta, tale da rivelarne la natura simulacrale, della inammissibilità della prospettata soluzione concordataria per mancata previsione del pagamento integrale dell'IVA (cfr. Cass., 30 aprile 2014, n. 9541; Trib. Firenze, 10 giugno 2014 in www.ilcaso.it), dell'omessa classazione dei creditori privilegiati degradati, dell'assenza di una reale finanza esterna, mancando il versamento dell'importo di € 30.000,00, soltanto promesso in pagamento da terzi nell'ipotesi di omologazione del concordato (senza alcun effetto vincolante o irrevocabilità della proposta, né indicazione della tempistica del versamento), è di tutta evidenza come nessuna proposta sia mai stata depositata.

L'incompatibilità logica di un'istanza volta alla concessione di un termine per la formulazione della proposta e la natura di proposta della stessa sono tanto lapalissiane quanto immeritevoli di ulteriori approfondimenti giuridici.

A ben vedere, dunque, potrebbe legittimamente dubitarsi della persistenza di una domanda concordataria, posto che una nuova proposta non è mai stata formulata, ma la parte ricorrente sembra aver implicitamente rinunciato a quella originaria, sicché dovrebbe statuirsi l'estinzione del procedimento.

Volendo, tuttavia, considerare sussistente l'originaria proposta – viste le argomentazioni giuridiche spese nella memoria di costituzione nel procedimento di cui all'art. 173 l.f. – deve accertarsi come questa non sia idonea a realizzare la causa concreta del concordato, ovvero a consentire il superamento della crisi di impresa, garantendo, in tempi ragionevoli, un soddisfacimento, almeno minimo, dei creditori.

Si richiama quanto già affermato da questo Tribunale – cfr. decreto del 13 dicembre 2013 in www.ilcaso.it - ribadendo come operando il concordato oltre che nei confronti dei creditori consenzienti, anche nei confronti di quelli dissenzienti e di coloro che non hanno partecipato alla votazione, deve essere rimesso ad un soggetto terzo ed imparziale - il Tribunale - il potere-dovere di attento vaglio sulla idoneità della proposta concordataria a realizzarne la causa.

In questo senso, il giudice deve controllare - in ogni fase della procedura concordataria, da quella di ammissione a quella di omologazione - la legalità e la possibilità giuridica del piano e verificare che l'attestazione del professionista assicuri informazioni veritiere e complete ai creditori (cfr. Cass., 9 maggio 2013, n. 11014: "In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e

parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta”).

La valutazione sulla causa concreta, dunque, si risolve in un vaglio di compatibilità della proposta concordataria con il soddisfacimento delle ragioni creditorie in tempi ragionevoli; essa implica una valutazione di fatto, anche economica, che può tradursi in un vizio di legittimità giuridica.

Da questa apparente contraddizione nasce l'equivoco rappresentato dalla parte ricorrente: la valutazione di inammissibilità è, infatti, operata su un piano giuridico (inerente la causa), ma discende da valutazioni anche economiche che determinano una irrealizzabilità dell'in sé del concordato (cfr. Cass., 6 novembre 2013, n. 24970: “In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato”).

Né può contestarsi il potere del Tribunale di sindacare le valutazioni economiche operate dall'attestatore, sia perché il profilo di logicità ponderale rientra nei profili di vaglio giuridico, sia, soprattutto, perché l'art. 172, II comma l.f. – attribuisce il potere di nomina di un perito del giudice – sarebbe svuotato di significato da una lettura contraria, comportante una piena equiparazione giuridica tra la perizia della parte e quella disposta dal Tribunale.

Non solo, dunque, le valutazioni operate da un soggetto terzo ausiliario della procedura assumono una particolare valenza nell'ambito delle ponderazioni del Tribunale e non possono essere relegate ad un “fatto informativo” per i creditori, ma forniscono anche gli elementi tecnici necessari e sufficienti per effettuare una congrua valutazione.

Per tale ragione, richiamato quanto in precedenza detto sulla condivisione del valore del compendio immobiliare determinato dall'arch. Tu., e le ulteriori considerazioni effettuate dal Commissario e ben esplicitate giuridicamente dal difensore avv. F. Ruvioli, deve revocarsi il concordato presentato dalla “T. s.r.l.”, senza pronuncia di fallimento in assenza di domanda da parte del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

- 1) REVOCA l'ammissione al concordato preventivo presentato dalla “T. s.r.l.” omissis;
- 2) ORDINA che il presente decreto sia pubblicato dalla Cancelleria a norma dell'art. 17 l.f. e contestualmente comunicato alla debitrice e al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne comunicazione ai creditori;
- 3) MANDA al Commissario Giudiziale di provvedere al pagamento degli ausiliari (previa liquidazione del compenso dovuto al difensore, avv. ***) e al deposito della propria richiesta di compenso e rendiconto finale.